

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori STORAGE, ALLEGRINI, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BORNACIN, CURSI, DE ANGELIS, DIVELLA, MENARDI, MORSELLI, NANIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA e SELVA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2006**

—————  
Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di *status* di Roma, capitale della Repubblica  
—————

Onorevoli Senatori. – La riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha costituzionalizzato lo *status* di Roma quale capitale della Repubblica, limitandosi poi a prevedere, sempre all’articolo 114 della Costituzione, che con legge dello Stato se ne sarebbe disciplinato l’ordinamento.

Nei quasi cinque anni trascorsi, tuttavia, la legge per definire lo statuto della capitale non è stata presentata.

Nella XIV legislatura, nel corso della discussione del disegno di legge costituzionale recante la modifica della II parte della Costituzione, in I Commissione affari costituzionale della Camera dei deputati è stata introdotta – rispetto al testo licenziato dal Senato della Repubblica – una modifica al testo costituzionale vigente nel senso di affidare non più alla legge dello Stato, bensì ad una legge della regione Lazio il compito di attribuire alla città di Roma i poteri e le risorse necessari a svolgere i compiti propri della capitale.

Non si può prescindere infatti dalla considerazione che Roma, oltre ad essere un comune con oltre cinque milioni di abitanti e una provincia densamente popolata, sia anche la Città chiamata a svolgere la funzione di capitale della Repubblica, funzione che necessita di uno *status* speciale.

Si ritiene infatti necessario un disegno di ampia portata, capace di allineare Roma alle grandi capitali europee ed extraeuropee, i cui ordinamenti godono di *status* giuridici particolari proprio per le funzioni che sono chiamate a svolgere in quanto capitali. Come è evidente Roma, che è comunque capitale di uno Stato che riconosce e garantisce costituzionalmente le autonomie, sempre più proiettato verso il federalismo, continua invece a rimanere un caso piuttosto anomalo e isolato nel quadro internazionale.

Il presente disegno di legge costituzionale si pone l’obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, capitale della Repubblica italiana, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali.

Allo stesso tempo il disegno di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di regolare la nuova dimensione metropolitana della città sulla rilevanza della sua funzione di capitale della Repubblica, che ha trovato espressione nella proposta della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della dimensione territoriale, quanto sotto il profilo dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio.».